

	CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
		Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

2

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

M231 - PARTE SPECIALE e ANALISI RISCHI

APPROVAZIONE CDA

Adamo Maria Angela , L’Ala Giovanni, Pirondini Tertulliano

	CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
		Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1.0	INTRODUZIONE	3
2.0	RETI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
3.0	DELITTI INFORMATICI (E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI)	15
4.0	RICETTAZIONE E RICICLAGGIO, IMPEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO.....	21
5.0	RETI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE	26
6.0	RETI DI LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME ED OMICIDIO COLPOSO, COMMESO IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	31
	REPERTORIO DEI RETI	32
7.0	RETI TRIBUTARI.....	36

PARTE SECONDA

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

1.0 INTRODUZIONE

Il capitolo “Parte speciale” è a completamento della Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo e si riferisce ai reati ipotizzati e potenzialmente realizzabili nell’ambito delle attività compiute dal Consorzio Impegno Sociale. In particolare in questo capitolo sono riportate delle esplicazioni circa le fattispecie giuridiche ritenute le più rilevanti, in considerazione una valutazione dei rischi potenziali (commissibili) ed una analisi di quelle che sono le ipotesi astratte di commissione del reato-presupposto per l’applicazione della Responsabilità amministrativa degli enti. Per ciò che concerne la rilevazione del rischio la metodologia applicata è la tecnica “FMEA” (Failure Modes and Effects Analysis), utilizzata per analizzare le modalità di rigetto di un processo, che tende a definire quello che potrebbe succedere se si verificasse un difetto, omissione, un errore nella gestione dei processi, e quindi se questi si configurassero come reato-presupposto.

Il capitolo parte speciale è diviso in due sezioni: una prima sezione riguarda le fattispecie di reato (all’interno repertorio reati-presupposto applicazione 231 per il Consorzio Impegno Sociale) che hanno una ipotetica rilevanza maggiore e/o rivestono una piena funzionalità per la definizione del Modello; ed una seconda parte riguardante i reati di minore rilevanza e/o meno funzionali in relazione alle ipotesi di commissione del reato-presupposto in applicazione della Responsabilità amministrativa degli enti e delle relative policy definite per la messa in sicurezza.

I gruppi di reati contemplati nella prima parte sono i seguenti:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Delitti informatici (e trattamento illecito dei dati);
- Ricettazione e riciclaggio, impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- Reati di lesioni colpose gravi o gravissime ed omicidio colposo, commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

In particolare per la determinazione del rischio, si fa riferimento ad un algoritmo denominato “**IPR**”, dato dalla seguente formula.

$$\mathbf{IPR = G \times P \times R}$$

G = Gravità del reato-presupposto

P = Probabilità con il quale il rischio (di reato-presupposto) può avvenire

R = Rilevabilità del rischio (di reato-presupposto) come possibilità di rilevamento da parte dei controlli

INDICE DI GRAVITÀ (G)

Ininfluyente	P.ti 1	Prevista la sola sanzione pecuniaria
Trascurabile	P.ti 2	Prevista reclusione massima pena edittale minore o uguale ad anni 4
Grave	P.ti 3	Prevista reclusione massima pena edittale maggiore di anni 4
Elevata	P.ti 4	Prevista reclusione massima pena edittale maggiore di anni 4 con interesse lesivo riguardante la salute e/o la vita delle persone

INDICE DI PROBABILITÀ (P)

Ininfluyente	P.ti 0	Mancano le condizioni oggettive per la commissione dell'illecito
Remota	P.ti 1	Ci sono le condizioni oggettive per la commissione dell'illecito ma non si è mai verificato
Occasionale	P.ti 2	Ci sono le condizioni oggettive per la commissione dell'illecito e si è verificato in precedenza nel corso dell'anno
Frequente	P.ti 3	Ci sono le condizioni oggettive per la commissione dell'illecito e si è verificato in precedenza più volte in un anno

INDICE DI RILEVABILITÀ (R)

Certa	P.ti 1	1 Procedure e Controlli
Alta	P.ti 2	2 Almeno Controllo
Difficile	P.ti 3	3 Almeno Procedura
Impossibile	P.ti 4	4 Nessuna procedura e/o controlli

L'indice **IPR** calcolato nella nostra applicazione può assumere valori compresi tra 1 e 48

IPR	Valore	Rischio	Definizione
1-10	Trascurabile	BASSO	Nessuna richiesta di modifiche o integrazioni del Modello. Si prevede di continuare con le normali azioni di miglioramento continuo del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, con le relative attività di verifica e controllo.
11-20	Rilevante	MEDIO	Valutare l'opportunità di procedere alla definizione di nuove policy aziendali o momenti di controllo ulteriore per evitare la commissione del reato-presupposto.
21-48	Molto rilevante	ALTO	Occorre tempestivamente prevedere in tempi rapidi procedure di comprensive di momenti controllo per evitare la commissione del reato-presupposto in applicazione della Responsabilità amministrativa degli Enti

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

PARTE PRIMA

2.0 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il capitolo in questione si riferisce ai reati ipotizzati e potenzialmente realizzabili nell’ambito dei rapporti che intercorrono tra Consorzio Impegno Sociale e generalmente la Pubblica Amministrazione. In particolare in questo capitolo si descrivono le singole fattispecie richiamate nel Decreto agli articoli 24 e 25. Nei casi più rilevanti vengono riportati (a titolo esemplificativo e non esaustivo) nel paragrafo che segue esempi comportamentali illeciti astratti richiamati da tali norme.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono gestiti nel rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, e delle regole contenute nel presente Modello, nelle procedure e protocolli ad esso collegati. In particolare Consorzio Impegno Sociale è un’Amministrazione Pubblica ed interagisce con le Amministrazioni ed Istituzioni Pubbliche. Tra le criticità dei reati presupposto ai fini del Decreto abbiamo indicato come l’Ente sia destinataria di finanziamenti pubblici ed è quindi sottoposta all’attività di controllo degli Enti finanziatori (es: Regione Lombardia) e a pagamenti per prestazioni rese da parte dei Comuni Consorziati.

In particolare risulta operante su portali degli Enti finanziatori mediante l’attivazione di account, utilizzati per inviare comunicazioni e file informatici.

Il Consorzio Impegno Sociale è dotato di una specifica policy aziendale, contenuta nel Codice Etico volta a ridurre al minimo il rischio della commissione di illeciti, nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In particolare si prescrive il divieto tassativo per gli esponenti dell’Organizzazione e per i collaboratori esterni di:

- attuare comportamenti illeciti che realizzano i reati previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto;
- attuare comportamenti che sebbene non risultino illeciti o fattispecie di reato, possono tuttavia potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

Il Consorzio Impegno Sociale garantisce l’esistenza di principi, procedure e protocolli interni, che rendono efficace un sistema di regole e controlli nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione. Le regole introdotte sono orientate alla:

- segregazione delle decisioni;
- ripartizione dei poteri e dei livelli autorizzativi;
- definizione, emissione, controllo e verifica della documentazione dell’Organizzazione;
- adeguato sistema di accesso agli atti;
- individuazione di un responsabile per ogni processo;

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

- adeguato sistema di controllo e di auditing compiuto dall’Organismo di Vigilanza;
- sistema di controllo e tracciabilità delle operazioni.

REPERTORIO REATI

In questa sezione sono incluse esplicazioni per gli articoli ritenuti più rilevanti per l’analisi dei rischi riportata nel presente capitolo.

Articolo 316-bis c.p. - Malversazione in danno dello Stato (N.A.)

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Presupposto essenziale per essere in presenza del reato è l’avvenuta erogazione ad un determinato soggetto, di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, da parte di un ente pubblico a condizioni più favorevoli di quelle che può offrire il mercato, il tutto in vista di un fine di pubblica utilità. Per quanto riguarda la commissione dell’illecito, non è richiesta una particolare qualifica soggettiva dell’autore, che comunque deve essere estraneo alla Pubblica Amministrazione, pertanto il presente articolo non risulta applicabile al Consorzio Impegno Sociale.

Articolo 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o dell’Unione Europea

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Per il compimento del reato occorre essere destinatari di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, mediante l’utilizzo o la presentazione di documentazione falsa, che induce l’eventuale errore del soggetto passivo ovvero la causazione di un danno.

In questa fattispecie mancano gli estremi per poter pretendere di ottenerle e quindi manchi la giustificazione di un pubblico interesse. A differenza dell’articolo 316-bis, il momento realizzativo dell’illecito si ha quando il finanziamento non dovuto è tuttavia ottenuto. Per ciò che concerne l’elemento soggettivo, siamo in presenza di dolo.

Tale reato può realizzarsi per indebita destinazione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, altre erogazioni) ricevute a titolo esemplificativo:

- per assunzioni e/o formazione del personale;

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

- per attività istituzionali legati alla formazione su finanziamento pubblico;
- questioni di natura lavoristica, salariale e previdenziale.

Articolo 640, Il n.1 c.p. - Truffa ai danni dello Stato

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 ad € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o altra circostanza aggravante.

La condotta per la configurazione del reato di truffa si realizza nel momento in cui taluno induce, mediante artifici o raggiri, al compimento di un atto di disposizione patrimoniale determinante un profitto per l'agente ed un danno per il soggetto passivo. Il Decreto considera la norma solamente nelle ipotesi di aggravante secondo quanto disposto dal comma II, n.1, ovvero nel caso in cui il reato sia stato commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui Consorzio Impegno Sociale, nella predisposizione di documenti o fornitura di dati per la partecipazione a procedure di appalto, gara o concorso (ad esempio: per il sistema di accreditamento o partecipazione a progetto finanziato) si forniscano alla Pubblica Amministrazione, informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione attestante il falso) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, siamo in presenza di dolo. Trattasi di un reato che può essere commesso attraverso le più diverse modalità.

Articolo 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'Art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

La condotta illecita fa riferimento ad una truffa avente ad oggetto erogazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico.

La condotta che fa sorgere il reato coincide con quella della truffa. I soggetti eroganti possono essere lo Stato, altri enti pubblici o la Comunità Europea. Non siamo in presenza di un reato “proprio”, infatti è indifferente oltre alla qualità del destinatario lo scopo a cui tali attribuzioni sono finalizzate.

Caso di truffa avente ad oggetto il procurarsi mediante frode, artifici o raggiri, prestazioni alle quali non si avrebbe avuto diritto, non rilevando la differente destinazione dei fondi a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi. Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, siamo in questo caso in presenza di dolo.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Articolo 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero uno del secondo comma dell'Art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Si tratta di un particolare tipo di truffa, previsto dall'articolo 10 della Legge n. 547/1993, l'attività illecita e fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo del reato (la Pubblica Amministrazione in quanto tale), bensì il sistema informatico della stessa, attraverso l'intrusione e la manipolazione di detto sistema, ottenendo in questo modo un "ingiusto" profitto.

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, siamo in presenza di dolo. Tale reato può realizzarsi per attività o collegamenti o trasmissioni di dati su supporti informatici Pubblici e/o a Enti Pubblici e/o ad Autorità di vigilanza e controllo.

Art. 317 c.p., Art. 318 c.p., Art. 319-bis c.p., Art. 319-ter c.p., Art. 320 c.p., Art. 321 c.p.

Gli articoli sotto riportati (visti gli elementi caratteristici comuni), sono trattati in modo congiunto.

Articolo 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro e dodici anni.

Articolo 318 c.p. - Corruzione per atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Articolo 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver commesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Articolo 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Articolo 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni dell'art 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Articolo 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'Art. 318, nell'Art. 319, nell'Art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'Art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Articolo 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'Art. 318, ridotta ad un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 ridotta ad un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica a pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'Art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'Art. 319.

Al fine di commettere gli illeciti di cui sopra un soggetto (privato) deve dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, affinché questi compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato non si presenta nel momento in cui la condotta del privato resta ignota al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, deve essere certo il concorso del funzionario corrotto.

Articolo 322, bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

La norma in esame è stata voluta dalla Legge n. 300/2000 (articolo 3, comma I), estendendo alcuni illeciti commessi contro la Pubblica Amministrazione non rientranti nella sfera dell'Amministrazione Italiana, si collegano con questa in virtù della loro posizione nell'ambito della Comunità europea o in altri Stati membri dell'Unione Europea (o altri collegamenti internazionali). Per quanto riguarda la fattispecie di reato si rinvia a quanto detto in precedenza riguardanti le fattispecie tipicamente identiche esposte nella presente Parte Speciale nei paragrafi precedenti.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Articolo 377, bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'Articolo 4 della Legge n.116/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con Risoluzione n. 58/4 (firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003) ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25 – novies che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all’art. 377 – bis c.p.

La condotta illecita consiste nell’indurre (tramite violenza, minaccia o promessa di una qualche utilità) un soggetto indagato od imputato in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci dinanzi all’autorità giudiziaria, nel caso in cui tali dichiarazioni siano utilizzabili nell’ambito del procedimento. Il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violenza, la minaccia o l’offerta o promessa di denaro o altra utilità; mentre per ciò che concerne l’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico (violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra utilità allo specifico fine di indurre il soggetto alla reticenza o al mendacio).

IPOTESI DI COMPORTAMENTI ILLECITI (ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI).

Reati vs. Pubblica Amministrazione		
Art. 316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato	N.A.
Art. 316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Utilizzo o presentazione di falsa/incompleta documentazione per l’ottenimento o la gestione di finanziamenti o contributi Utilizzo di somme di denaro destinate ad attività finanziata, per scopi diversi da quelli dell’attività finanziata per assunzioni e/o formazione del personale; per attività istituzionali legati alla gestione delle attività su finanziamento pubblico
Art. 640 c.p.	Truffa	Utilizzo o presentazione di falsa/incompleta documentazione per l’ottenimento o la gestione dei finanziamenti o contributi si forniscano alla Pubblica Amministrazione, informazioni non veritiere
Art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	
Art. 317 c.p.	Concussione	Promettere o dare utilità o denaro a Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio
Art. 318 c.p.	Corruzione per un atto d’ufficio	Apertura di conti correnti (anche intestati a prestanome) o strumenti bancari analoghi su cui eseguire bonifici Registrazione di fatture passive al fine di creazione di “fondi neri” per il pagamento di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio	
Art. 319-bis c.p.	Circostanze aggravanti	

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

c.p.		
Art. 319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	Selezione e assunzione di personale indicato da Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio
Art. 319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Proposta e definizione di contratto di consulenza o vendita fittizi o maggiorati di importo a vantaggio di un Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio
Art. 319-quater c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	Proposta e scelta di fornitori graditi al Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore	Stipula/esecuzione di contratti, convenzioni con soggetti pubblici, ai quali si giunge mediante procedure negoziate o di evidenza pubblica con promessa o dare utilità o denaro a Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione	
Art. 322-bis c.p.	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	
Art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza mendace Offerta o promessa di denaro o altra utilità da parte di un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente, che può avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria

ANALISI DEL RISCHIO

		<u>G</u>	<u>P</u>	<u>R</u>	<u>P.ti</u>
Art. 316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato	N A			
Art. 316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	2	1	1	2
Art. 316-ter, comma 2, c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi)	1	1	1	1
Art. 640 c.p.	Truffa	2	1	1	2
Art. 640, comma 2, c.p.	Truffa (se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)[l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa)	3	1	1	3
Art. 640-Bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	3	1	1	3
Art. 640-Ter c.p.	Frode informatica	2	1	1	2
Art. 640-Ter, comma 2, c.p.	Frode informatica (se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 [se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare], ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema)	3	1	1	3
Art. 640-Ter, comma 3, c.p.	Frode informatica (se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti)	3	1	1	3
Art. 317. c.p.	Concussione	3	1	1	3

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	3	1	1	3
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	3	1	1	3
Art. 319-Bis c.p.	Circostanze aggravanti	3	1	1	3
Art. 319-Ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	3	1	1	3
Art. 319-Ter, comma 2, c.p.	Corruzione in atti giudiziari (Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni / se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo)	3	1	1	3
Art. 319-Quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	3	1	1	3
Art. 319-Quater, comma 2, c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità (chi dà o promette denaro o altra utilità è punito)	2	1	1	2
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	3	1	1	3
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore	3	1	1	3
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione	2	1	1	2
Art. 322, comma 2, c.p.	Istigazione alla corruzione (Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri)	2	1	1	2
Art. 322, comma 3, c.p.	Istigazione alla corruzione (La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri)	2	1	1	2
Art. 322, comma 4, c.p.	Istigazione alla corruzione (La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 [il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità])	2	1	1	2
Art. 322 Bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale)	3	1	1	3
Art. 322 Bis, comma 2, c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria)	3	1	1	3

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Art. 377-Bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	3	1	2	6
-------------------	--	---	---	---	---

CONTROLLI EX ANTE (Mappa attività di controllo)

Al fine di attivare un Modello di prevenzione (ex-ante) delle tipologie di reati sopra elencati, è auspicabile l'attivazione di un sistema di ripartizione interno dei poteri con un sistema di deleghe e procure. Le attività compiute all'interno dell'organizzazione sono riassunte e schematizzate in organigrammi e mansionari (aderenti alla realtà e alle attività effettivamente compiute). Per quanto riguarda le relazioni con Pubblica Amministrazione devono essere ben identificati chi si può interfacciare e con quali prerogative (includere il tutto in una matrice di attribuzioni e competenze).

Deve essere garantita massima trasparenza e rintracciabilità ai documenti emessi dall'Organizzazione (anche nei confronti della Pubblica Amministrazione), in tal senso possono essere utilizzate apposite procedure identificate e rese operative dal sistema di gestione conforme alla norma tecnica ISO 9001, in particolare ci si riferisce alle procedure per la tenuta sotto controllo della documentazione e delle registrazioni. In particolare è auspicabile che siano sviluppate e nel tempo integrate procedure che prevedano la definizione delle seguenti attività:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi di ogni genere, utili allo svolgimento di attività tipiche del Consorzio Impegno Sociale (ed anche strumentali ad esse);
- gestione di trattamenti previdenziali del personale;
- gestione degli accertamenti ed ispezioni e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- selezione e assunzione del personale;
- scelta del fornitore e del contraente;
- gestione dei rapporti con organismi di controllo o di auditing, relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- predisposizione di dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- partecipazione a bandi indetti dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio: progetti finanziati);
- stipula/esecuzione di contratti, convenzioni con soggetti pubblici, ai quali si giunge mediante procedure negoziate o di evidenza pubblica;

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

- gestione del flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza contenente posizioni di indagati o imputati in un procedimento giudiziale di cui il Consorzio Impegno Sociale sia a conoscenza.

Dove necessario l'Organizzazione deve predisporre procedure e prassi operative. Inoltre devono essere attivati verifiche e controlli (audit) dei processi in cui l'Organizzazione di interfaccia con la Pubblica Amministrazione. In generale deve essere garantito un sistema di accesso agli atti controllato.

Relativamente agli appalti pubblici si evidenzia che il Consorzio Impegno Sociale con riferimento alla scelta del contraente si basa sul Codice degli appalti, che già prevede idonei approfondimenti relativamente alla verifica dell'idoneità tecnico professionale e circa la correttezza degli adempimenti fiscali.

Si evidenzia inoltre che per ogni pagamento superiore a euro 10.000,00 viene richiesta idonea certificazione all'ANAC.

CONTROLLI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Verifica idoneità tecnico professionale

In tutte le gare il RUP trasmette al Datore di lavoro la seguente documentazione e viene verificato che le imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi siano in possesso della specifica idoneità tecnica e professionale, e viene richiesta la seguente documentazione:

in caso di impresa:

- certificato camerale CCIAA (con data antecedente massima 6 mesi);
- documento unico di regolarità contributiva (DURC - con validità di 180 giorni per appalti pubblici; 90 giorni, nel caso di appalti edili privati);
- documento di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/08 art.17 comma 1 lettera a);
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Dlgs 81/08.

in caso di lavoratori autonomi:

- certificato camerale CCIAA (con data antecedente massima 6 mesi-) se inerente;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC - con validità di 180 giorni per appalti pubblici; 90 giorni, nel caso di appalti edili privati) se inerente;
- attestati inerenti la propria formazione e informazione ai sensi del d.lgs. 81/08 e la relativa idoneità sanitaria (se inerente);
- l'elenco e tipologia dei dispositivi di protezione individuale in dotazione specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08 di macchine, attrezzature ed opere provvisorie (dichiarazione conformità, marca, modello, manutenzioni) se inerente.

La documentazione è inviata al RSPP che fa pervenire le proprie osservazioni entro 20 giorni.

Il DURC è oggetto di periodico controllo da parte del Consorzio al fine di verificarne la validità alla scadenza del termine e per tutta la durata dell'appalto.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

3.0 DELITTI INFORMATICI (E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI)

Con Legge n.48/2008 (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, a seguito della conferenza di Budapest del 23 novembre 2001), sono stati introdotti nella Responsabilità amministrativa degli Enti i cd. “reati informatici”.

Il testo prevede l'inserimento nel D.Lgs. n.231/2001 dell'articolo 24-bis recante la previsione di nuove fattispecie di illecito amministrativo derivanti da delitti informatici, trattamento illecito di dati ed altri reati di seguito elencati. In riferimento alle nuove tipologie introdotte occorre sottolineare che si tratta di illeciti nel settore informatico e nel trattamento di dati (D.Lgs n.196/2003).

Consorzio Impegno Sociale si è già dotato di procedure interne (procedura disciplinante l'affidamento, l'utilizzo e la restituzione degli strumenti informatici aziendali, indicati nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - DPS), idonee a svolgere un controllo sulla gestione informatica delle attività e a vietare alle persone non autorizzate l'accesso ai sistemi e alle banche dati.

In riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 491 bis c.p. occorre ricordare l'adozione, da parte di Consorzio Impegno Sociale, di policy specificate dal Codice Etico dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, idonea a prevenire la formazione di un documento informatico, che possa avere rilevanza pubblica, in ragione del controllo e della separazione delle attività.

REPERTORIO REATI

In questa sezione sono incluse esplicazioni per gli articoli ritenuti più rilevanti per l'analisi dei rischi riportata nel presente capitolo. Gli stessi articoli sotto riportati, visti gli elementi caratteristici comuni, sono trattati in modo congiunto.

Articolo 491-bis c.p. - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Articolo 495-bis c.p. - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Articolo 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Articolo 615 – ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo 615 – quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Articolo 615 - quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Più fattispecie contemplate dalla presente parte speciale, ricomprendono i delitti direttamente riferibili alla violazione, in presenza di volontà di commettere l'illecito (dolo).

Con la Legge n.48/2008, si estendono i cd “Delitti informatici” anche per illeciti non direttamente riferibili ad i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed accesso ai loro strumenti informativi (in un primo momento i reati erano direttamente riferibili solo a questi casi).

IPOTESI DI COMPORTAMENTI ILLECITI (ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI)

Delitti Informatici		
Art. 640-c.p. Art. 640-c.p.-ter	Frode informatica	Alterazione documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria Accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati Accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni Detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei Accedere a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate Detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate Svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico e telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento Svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate Installazione apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati Svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità Svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui Distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Art. 640-quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	N.A.
Art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati Accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni
Art. 615-quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Accedere a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate Svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate Installazione di apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di

 CONSORZIO "IMPEGNO SOCIALE"	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

		comunicazioni di soggetti pubblici o privati Detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei Accedere a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate Detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate
Art. 615-quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico e telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento Istallazione apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati
Art. 617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate Istallazione apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati Svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui Distuggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Art. 617-quinquies c.p.	Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Istallazione di apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati
Art. 635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Alterazione documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria Svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità Svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui
Art. 635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
Art. 635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
Art. 635-quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	

ANALISI DEL RISCHIO

		G	P	R	P.ti
Art. 491 – Bis c.p.	Documenti informatici	(definizione)			
Art. 615 –Ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	2	1	1	2

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Art. 615 –Ter, comma 2, c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti)	3	1	1	3
Art. 615 –Ter, comma 3, c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (in caso di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico)	3	1	1	3
Art. 615- Quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	2	1	1	2
Art. 615- Quater, comma 2, c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater [in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;])	2	1	1	2
Art. 615- Quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	2	1	1	2
Art. 617 -Quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	2	1	1	2
Art. 617 –Quater, comma 2, c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (se si rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma)	2	1	1	2
Art. 617 –Quater, comma 4, c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato)	3	1	1	3
Art. 617 -Quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	2	1	1	2
Art. 617 –Quinquies, comma 2, c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater [se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato])	3	1	1	3
Art. 635- Bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	2	1	1	2
Art. 635- Bis, comma 2, c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [con violenza alla persona o con minaccia] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema)	2	1	1	2
Art. 635- Ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	2	1	1	2
Art. 635- Ter, comma 2, c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici)	3	1	1	3
Art. 635- Ter, comma 3, c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [con violenza alla persona o con minaccia] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema)	3	1	1	3
Art. 635- Quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	3	1	1	3
Art. 635- Quater, comma 2, c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [con violenza alla persona o con minaccia] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema)	3	1	1	3
Art. 635- Quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	2	1	1	2

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

c.p.					
Art. 635- Quinquies, comma 2, c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile)	3	1	1	3
Art. 635- Quinquies, comma 3, c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [con violenza alla persona o con minaccia] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema)	3	1	1	3
Art. 640-Quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	NA			

CONTROLLI EX ANTE (Mappa attività di controllo)

È auspicabile la segregazione delle attività, in particolare si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso.

È altresì auspicabile l'esistenza di procedure contenenti disposizioni organizzative e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità operative per l'utilizzo di strumenti informatici e della relativa documentazione prodotta, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente e dalle regole relative al trattamento dati e loro protezione.

Di particolare importanza risutano essere le policy aziendali definite per la strutturazione, conservazione, verifica, controllo delle credenziali e delle password utilizzate per l'accesso ai portali, siti web e tutte le attività informatiche che richiedono un processo di profilazione e di autorizzazione.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

4.0 RICETTAZIONE E RICICLAGGIO, IMPEGNO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO

Il presente capitolo si riferisce all’attuazione da parte del Governo italiano della Direttiva 2005/60/CE riguardante la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE. Il tutto è stato introdotto nella disciplina di cui al D.lgs. n.231/2001, all’articolo 25-octies che prevede la responsabilità della persona giuridica per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita.

I reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente. A seguito dell’introduzione dell’articolo 25-octies, i reati di cui sopra, unitamente alla ricettazione, divengono rilevanti anche su base nazionale.

Con riferimento alla categoria dei reati previsti dall’articolo 25-octies Consorzio Impegno Sociale nell’espletamento della propria attività, ha adottato una serie di principi e di procedure che devono essere osservati da tutti i Destinatari del presente Modello.

Inoltre si segnala che con Legge n.186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale si è normato il reato di autoriciclaggio inserendo l'art. 648 ter 1 al Codice Penale in vigore dal 01 gennaio 2015.

REPERTORIO DEI REATI

In questa sezione sono incluse esplicazioni per gli articoli ritenuti più rilevanti per l’analisi dei rischi riportata nel presente capitolo.

Articolo 648 c.p. - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato presuppone l’esistenza di un delitto anteriore, che non deve necessariamente essere stato accertato, né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti dagli atti processuali (anche senza sentenza inrevocabile). In particolare l’illecito può realizzarsi per l’acquisto, nella ricezione e nell’occultamento di cose o denaro proveniente da delitto oppure, nell’intromissione finalizzata all’acquisto, alla ricezione o all’occultamento degli stessi beni.

 CONSORZIO "IMPEGNO SOCIALE"	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Sotto il profilo oggettivo la condotta criminosa può concretizzarsi nell'acquisto, nella ricezione e nell'occultamento di cose o denaro provenienti da delitto, oppure nell'intromissione finalizzata all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento degli stessi beni.

Per concretizzare il reato di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto senza che sia necessario conoscere le circostanze (tempo, modo e di luogo) del reato presupposto. Quanto all'elemento soggettivo del profitto, la presenza reato richiede il dolo specifico, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto cui ambiva.

Il reato potrebbe essere ipotizzabile in considerazione del fatto che si acquista o riceve cose e beni.

Articolo 648 - bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Trattasi di reato non proprio potendo essere commesso da chiunque senza particolari attribuzioni soggettive. Il reato di riciclaggio si distingue dalle ipotesi di concorso (nel reato) sulla base di un criterio di carattere temporale (avente però solo valore indicativo), per cui si configurerà il concorso quando l'accordo per riciclare i proventi illeciti sia intervenuto prima della commissione del fatto e viceversa, si configurerà il reato di riciclaggio nell'ipotesi in cui l'accordo intervenga successivamente alla commissione del delitto, dal quale provengono i proventi illeciti.

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo per la configurazione del reato di riciclaggio è il dolo e presuppone pertanto, la volontaria esecuzione di comportamenti tipici con la consapevolezza della (generica) provenienza del bene riciclato.

Il reato può essere commesso con una triplice modalità, mediante la sostituzione, il trasferimento (di beni o utilità) oppure il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o dell'utilità.

Elemento comune delle tre tipologie di condotta consiste nell'idoneità delle stesse a causare il verificarsi di un ostacolo all'identificazione di cui sopra, e non la semplice finalità di intralcio (circostanza che costituisce l'evento del reato).

Il reato potrebbe essere ipotizzabile in considerazione del fatto che si acquista, riceve, trasferisce o compie altre operazioni similari, in merito a cose e beni.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Articolo 648 – ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

La fattispecie riguarda la repressione delle operazioni di riciclaggio, una forma di tutela anche nella fase finale delle operazioni del cd. “recycling”, ossia l’integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici, attuata proprio attraverso l’immissione nelle strutture dell’economia legale dei capitali, così preventivamente ripuliti. La norma interessa pertanto, la fase del posizionamento di proventi illeciti già “lavati”, ha peraltro un ambito di applicabilità piuttosto limitato, stante la triplice clausola di sussidiarietà, contenuta nella disposizione stessa, rispetto al concorso nel reato base, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 648 e 648-bis del Codice Penale.

La condotta tipica è incentrata sul concetto di “impiego in attività economiche o finanziarie”, che si presta ad interpretazioni più o meno restrittive. La dottrina prevalente adotta un’interpretazione piuttosto restrittiva identificando il concetto con quello di investimento “intrinsecamente caratterizzato da uno scopo di profitto, in attività che non costituiscono operazioni di carattere occasionale o sporadico”. L’impiego di capitali illeciti è reato doloso e presuppone pertanto, la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni. Il reato può manifestarsi nel momento in cui si utilizzi in qualche modo denaro, beni ed utilità di provenienza illecita.

Articolo 648 – ter 1. c.p. - Autoriciclaggio

Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.
Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

La fattispecie introdotta con Legge n. 186/2014 riguarda l’utilizzo dei I proventi da evasione fiscale o i risparmi da dichiarazione infedele si considerano infatti «autoriciclati» se impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali. L'interesse giuridico tutelato (reato plurioffensivo): Il patrimonio, il mercato e concorrenza, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’economia pubblica. Il soggetto attivo è colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio, devono concorrere sia il dolo generico (volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare od intronnettersi e consapevolezza della provenienza illecita del denaro o delle cose) sia il dolo specifico (finalità di procurare a sé o ad altri un profitto). L’elemento oggettivo è la condotta tipica che consiste nell’ostacolare concretamente l'identificazione e la provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

IPOTESI COMPORTAMENTI ILLECITI (ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI)

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio		
Art. 648 c.p.	Ricettazione	Acquisto, ricezione e occultamento di cose o denaro proveniente da illecito Intromissione finalizzata all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento di beni provenienti da illecito
Art. 648-bis c.p.	Riciclaggio	Attività (acquisto o vendita di beni) tendente a “ripulire” il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali Far confluire su un conto corrente della società una somma di denaro provento di reato (operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza dei beni)
Art. 648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Impiego di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie attraverso rapporti con soggetti terzi Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti, transazioni finanziarie con controparti, investimenti con controparti, con capitale di provenienza illecita
Art. 648-ter c.p.	Autoriciclaggio	Utilizzare proventi da evasione fiscale o i risparmi da dichiarazione infedele in attività economiche e/o finanziarie

ANALISI RISCHIO

		G	P	R	P.ti
Art. 648 c.p.	Ricettazione	3	1	1	3
Art. 648, comma 2, c.p.	Ricettazione (se il fatto è di particolare tenuità)	3	1	1	3
Art. 648 – bis c.p.	Riciclaggio	3	1	1	3
Art. 648 – bis, comma 2, c.p.	Riciclaggio (quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale)	3	1	1	3
Art. 648 – bis, comma 3, c.p.	Riciclaggio (se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni)	3	1	1	3
Art. 648 – ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	3	1	1	3
Art. 648 – ter, comma 2, c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale)	3	1	1	3
Art. 648 – ter, comma 3, c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni)	3	1	1	3
Art. 648 – ter 1 c.p.	Autoriciclaggio	3	1	1	3
Art. 648 – ter 1, comma 2, c.p.	Autoriciclaggio (se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni)	2	1	1	2
Art. 648 – ter 1, comma 3, c.p.	Autoriciclaggio (se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni)	3	1	1	3
Art. 648 – ter 1, comma 5, c.p.	Autoriciclaggio (quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale)	3	1	1	3
Art. 648 – ter 1, comma 6, c.p.	Autoriciclaggio (per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto)	2	1	1	3

CONTROLLI EX ANTE (Mappa attività di controllo)

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

È auspicabile l'adozione di un sistema di ripartizione interno dei poteri con un relative deleghe e procure. Le attività compiute all'interno dell'Organizzazione sono riassunte e schematizzate in organigrammi e mansionari e questi sono aderenti alla realtà e alle attività effettivamente compiute. Per quanto riguarda la parte relativa agli acquisti, gestione e cessione del patrimonio di Consorzio Impegno Sociale compresi i macchinari ed attrezzature, deve essere garantita massima trasparenza e rintracciabilità delle operazioni, in particolare è auspicabile dotarsi di procedure e protocolli per la definizione della gestione del patrimonio di Consorzio Impegno Sociale, della gestione delle forniture e della gestione delle scritture contabili.

Di seguito si riportano una serie di processi che in qualche modo possono favorire (se non tenuti debitamente sotto controllo) la potenziale commissione di illeciti:

- scelta dei fornitori di beni e servizi deve essere condotta sulla base di criteri oggettivi e di performance;
- pagamenti di beni e servizi (effettuati da soggetti diversi da chi rileva il fabbisogno o sceglie il fornitore);
- sistema di registrazione delle quietanze;
- livelli di autorizzazione per le attività di redazione delle scritture contabili e del bilancio.
- previsioni dello Statuto circa le attribuzioni delle cariche istituzionali e la corretta gestione del patrimonio;
- attività di controllo per il rispetto delle regole poste nella convocazione degli organi statutari e nella conduzione delle assemblee;
- modalità di svolgimento delle assemblee (orientata al corretto svolgimento delle attività);
- controllo della gestione del patrimonio;
- controllo e verifica delle prescrizioni in materia di adempimenti fiscali e contributivi.

	CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
		Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

5.0 REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Il presente capitolo si riferisce agli illeciti realizzabili in violazione delle disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale. In particolare con la Legge n.99/2009 contenente le “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, sono inseriti nell'elenco dei reati presupposto i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, (articolo 25 – novies, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore").

I reati considerati sono contemplati nella Legge n. 633/1941, la quale nel corso degli anni è stata oggetto di attività di aggiornamento del quadro della tutela penale in materia, ricomprendendo in modo omnicomprensivo le possibili e sempre nuove forme di commissione di illeciti soprattutto in relazione all'innovazione tecnologica (in particolare di tipo digitale e informatico) e i diritti tutelati.

Le fattispecie normative sono incentrate sulla tutela dell'interesse patrimoniale del titolare o del legittimo utilizzatore del diritto d'autore, mentre molto più limitata risulta la tutela del diritto personale (o morale) d'autore.

REPERTORIO REATI

In questa sezione sono riportate esplicazioni per gli articoli ritenuti più rilevanti per l'analisi dei rischi riportata nel presente capitolo. Gli stessi articoli sotto riportati, visti gli elementi caratteristici comuni, sono trattati in modo congiunto.

(art. 171, co.1 , lettera a-bis), e co. 3 Legge del 22 aprile 1941, n. 633).Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

...

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

...

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".

La condotta del delitto di cui al comma 1, introdotto dalla legge 43 del 2005, è costituita dalla messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa

(art. 171, co.1 , lettera a-bis), e co. 3 Legge del 22 aprile 1941, n. 633).Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

...

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

...

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".
La condotta del delitto di cui al comma 1, introdotto dalla legge 43 del 2005, è costituita dalla messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa

(art. 171-bis Legge del 22 aprile 1941, n. 633) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità".

La fattispecie penale in esame è rivolta alla tutela del software (comma 1) e delle banche dati (comma 2).
La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 489 del 1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.

Del "software", tuttavia, la norma non offre alcuna definizione, cosicché per ricostruirne l'esatta portata della disposizione è necessario far riferimento alle disposizioni civilistiche contenute nella medesima legge.

In particolare, l'art. 2 della legge sul diritto d'autore tutela i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore mentre esclude dalla tutela le idee ed i principi sottesi alla creazione di un programma o delle sue interfacce.

(art. 171-ter Legge del 22 aprile 1941, n. 633).Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

"1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro

supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

commerciale..

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633).

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

IPOTESI DI COMPORTAMENTI ILLECITI (ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI).

Delitti in materia di diritto d'autore		
Art. 171 L. 633/19 41	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	Utilizzo per lo svolgimento di manifestazioni, canore, teatrali, di riproduzioni audio e video senza autorizzazione dell'autore Utilizzo per lo svolgimento di corsi di formazione, senza autorizzazione dell'autore, di fotocopie o riproduzioni grafiche, audio e video di opere didattiche o di loro part Caricamento sul sito internet aziendale di contenuti coperti dal diritto d'autore Utilizzo degli applicativi informatici aziendali senza la necessaria licenza Gestione di marketing e comunicazioni con utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore
Art. 174 quinquies L. 633/19 41	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	
Art. 171-ter L. 633/19 41	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	
Art. 171 septies L. 633/19 41	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	
Art. 171 octies L. 633/19 41	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	

ANALISI RISCHIO

		<u>G</u>	<u>P</u>	<u>R</u>	<u>P.ti</u>
Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633	Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di	1	1	1	1

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

	rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.				
Art. 171, comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633	(se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore)	2	1	1	2
Art. 171, comma 4, Legge 22 aprile 1941, n. 633	(La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire)	1	1	1	1
Art. 171-Bis Legge 22 aprile 1941, n. 633	(Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità)	2	1	1	2
Art. 171-Bis, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633	(Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità)	2	1	1	2
Art. 171-Ter Legge 22 aprile 1941, n. 633	(se il fatto è di particolare tenuità)	2	1	1	2
Art. 171-Ter, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633	a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; (5) b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1	2	1	1	2
Art. 171-Ter, comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633	(se il fatto è di particolare tenuità)	2	1	1	2
Art. 171-Ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633	È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a	2	1	1	2

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

	qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.				
Art. 171- Septies Legge 22 aprile 1941, n. 633	La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	2	1	1	2
Art. 171- Octies Legge 22 aprile 1941, n. 633	Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.	2	1	1	2

CONTROLLI EX ANTE (Mappa attività di controllo)

È auspicabile un sistema di policy aziendali utilizzate per evitare di incorrere nella commissione di illeciti in materia di violazione del diritto d'autore. In particolare occorre sensibilizzare le risorse nell'individuare le occasioni in cui può essere commesso. In particolare le aree più sensibili risultano essere:

- gestione di marketing e comunicazioni;
- gestione dei sistemi informatici;
- approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software ed hardware, servizi informatici, ecc.);
- utilizzo degli applicativi informatici aziendali;
- gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale;
- gestione materiali informativi (da testi) per le attività di formazione;
- gestione attività ricreative e ludiche con riproduzione di suoni e immagini.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

6.0 REATI DI LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME ED OMICIDIO COLPOSO, COMMESSO IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il presente capitolo si riferisce ai reati ipotizzati e realizzabili nell’ambito delle attività lavorative prestate presso Consorzio Impegno Sociale e alla possibilità che si possano verificare incidenti ed infortuni sul lavoro tali da far configurare i reati di lesioni colpose gravi e gravissime ed omicidio colposo. Con Legge n. 123/2007 ha introdotto la fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute sul lavoro, comportando un cambiamento radicale nell'ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e chiamando a rispondere non solo il soggetto (persona fisica) che si ritiene responsabile (dirigenti, preposti e singoli lavoratori), ma anche l’ente o l’organizzazione quale soggetto giuridico, naturalmente in aggiunta all'autore materiale dell'illecito.

In particolare ci si riferisce ai delitti di cui all’art. 589 del codice penale (commi I, II e III), commesso con violazione dell’articolo 55, comma II, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge n.123/2007 (in materia di salute e sicurezza nel lavoro).

L’articolo 300 del D.Lgs. n. 81/2008 (e successive integrazioni) prevede, l’inserimento tra i reati-presupposto, l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose, commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si specifica inoltre che il datore di lavoro è destinatario di uno specifico obbligo legale di garanzia, in virtù del quale deve adottare tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori impiegati in azienda. In particolare il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 comma II c.p., secondo cui non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Per ciò che concerne l’efficacia esimente del modello, si specifica che l’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede in carico all’ente il dovere di adottare ed efficacemente attuare, un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a modelli di organizzazione e di gestione, che preveda idonee registrazioni riguardanti:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e di certificazioni obbligatorie per legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- attività formative prestate dagli studenti di Consorzio Impegno Sociale, effettuate all'esterno della struttura (ad esempio: stage o visite di studio) presso aziende appositamente selezionate e convenzionate con Consorzio Impegno Sociale.

In particolare sempre l'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 fa espressamente riferimento al modello di gestione per la salute e sicurezza (standard BS Ohsas 18001) quale modello idoneo a garantire la corretta gestione e controllo delle attività in materia di salute e sicurezza e che possono garantire l'efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa degli Enti (modello di cui il Consorzio Impegno Sociale è dotato).

REPERTORIO DEI REATI

In questa sezione sono incluse esplicazioni per gli articoli ritenuti più rilevanti per l'analisi dei rischi riportata nel presente capitolo. Gli articoli sotto riportati (visti gli elementi caratteristici comuni), sono trattati in modo congiunto.

Articolo 589 c.p. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Articolo 590 c.p. - Lesioni personali colpose – circostanze aggravanti

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (1)
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

I “reati-presupposto” previsti dall’articolo 25-septies sono l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime “commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”. Per quanto concerne l’elemento soggettivo non siamo in presenza di dolo, ma di colpa.

Dunque a differenza di quanto detto in occasione delle altre tipologie di reati, in questo caso viene prevista la responsabilità anche per reati di natura colposa. Il delitto di lesioni colpose, circoscrive l’ambito d’applicazione esclusivamente alle sole fattispecie di lesioni gravi, che abbiano messo in pericolo la vita delle persone offese ovvero per la malattia o l’incapacità di attendere le proprie occupazioni, che si siano protratte per oltre 40 giorni. Le lesioni gravissime si hanno nel caso in cui vi sia stato un indebolimento permanente di un senso o di un organo, secondo la definizione dell’articolo 583 c.p.

Tale reato può realizzarsi in occasione di infortuni ed incidenti sul lavoro, da cui derivi morte o lesioni personali, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici idonei a realizzare la tutela del lavoratore e di tutti i presenti nonché di vigilare costantemente affinché tali condizioni di sicurezza siano mantenute in maniera efficiente.

In particolare il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza affinché il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. A tal fine è tenuto ad adottare tutte quelle misure che in relazione alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità del lavoratore.

Ai lavoratori sono equiparati anche gli studenti che prestano attività presso la struttura del Consorzio Impegno Sociale.

IPOTESI DI COMPORTAMENTI ILLECITI (ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI).

Reati in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza		
Art. 589 c.p.	Omicidio colposo	La mancata rilevazione dei rischi e della relativa documentazione richiesta allegata Documento Valutazione Rischi – Analisi rischi specifici, Piano di gestione delle emergenze, ecc...)

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose	Mancata designazione delle normine richiest e dalla normativa in vigore D.Lgs n.81/2008 e smi Mancata individuazione dei DPI più idonei in base ai rischi DPI privi di marchio CE
583 c.p.	Circostanze aggravanti	Non dare indicazioni per uso e manutenzione dei DPI e fornire istruzioni in lingua non comprensibil al lavoratore Non verificare il corretto utilizzo del DPI Non aggiornare la valutazione dei rischi e la conseguente dotazione di DPI Non prendere in carico le segnalazioni dei lavoratori circa rotture o difetti dei DPI forniti Non fornire adeguata formazione/informazione ai lavoratori relativamente alla mansione ricoperta

ANALISI DEL RISCHIO

		G	P	R	P.ti
Art. 589 c.p.	Omicidio colposo	4	1	1	4
Art. 589, comma 2, c.p.	Omicidio colposo (Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)	4	1	1	4
Art. 589, comma 2 bis, c.p.	Omicidio colposo (se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope)	4	1	1	4
Art. 589, comma 3, c.p.	Omicidio colposo (Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone)	4	1	1	4
Art. 55 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81	Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	2	1	1	2
Art. 55, comma 2, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81	Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) [a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.]; b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d) [c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.], da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno)	2	1	1	2
Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose	2	1	1	2
Art. 590, comma 2, c.p.	Lesioni personali colpose (Se la lesione è grave; se è gravissima)	2	1	1	2
Art. 590, comma 3, c.p.	Lesioni personali colpose (Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)	2	1	1	2
Art. 590, comma 4,	Lesioni personali colpose (Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il	3	1	1	3

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20			
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020			
c.p.	fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope)				

CONTROLLI EX ANTE (Mappa attività di controllo)

Il Consorzio Impegno Sociale potrebbe risultare esposto alla responsabilità in ipotesi di infortunio per causa di servizio, di infortuni sul lavoro o malattie professionali in cui sia accertata la responsabilità dei ruoli delegati agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare integrando le fattispecie di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare occorre attivarsi per fare tutto quanto possibile e previsto dalla normativa in vigore per evitare situazioni di pericolo e di incidenti, in particolare:

- il datore di lavoro, il dirigente, i preposti e i lavoratori hanno obblighi di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- tutti i destinatari del modello di Consorzio Impegno Sociale devono pertanto conoscere ed osservare i principi generali e le regole contenute nel Codice Etico, nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al sistema di gestione salute e sicurezza conforme alla norma tecnica BS Ohsas 18001 ed in tutte le procedure aziendali in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro, onde evitare la loro violazione compromettendo la salute e sicurezza delle risorse umane coinvolte nelle attività.

È auspicabile un controllo generale della documentazione prodotta da Consorzio Impegno Sociale, in materia di salute e sicurezza, in tal senso può essere di supporto le regole che sono state predisposte per la gestione del sistema di gestione salute e sicurezza conforme alla norma tecnica BS Ohsas 18001.

Il Consorzio Impegno Sociale è dotato di un sistema di identificazione del rischio dovuto alle attività lavorative ed andare oltre identificando una politica per la salute e sicurezza orientata al miglioramento delle performance in materia di salute e sicurezza (cfr. Articolo 30 del D.Lgs n.81/2008).

Occorre che il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali identifichi correttamente i pericoli e le situazioni che possono mettere a repentaglio la salute e sicurezza delle persone coinvolte nei processi di erogazione, sulla base dei requisiti normativi del D.Lgs n.81/2008, nonché la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Per il corretto svolgimento delle mansioni è auspicabile un corretto inquadramento delle mansioni con i relativi incarichi, contenuti in appositi documenti (quali ad esempio mansionari) e con la relativa formazione in merito allo svolgimento delle stesse nel pieno rispetto della salute e sicurezza delle persone coinvolte nel processo.

	CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
		Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

7.0 REATI TRIBUTARI

La riforma dei reati tributari introdotta con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, ha inserito i reati tributari tra le fattispecie di reato rilevanti nell'ambito della responsabilità amministrativa delle Società. Il nuovo articolo 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 individua alcuni reati previsti dal novellato D.Lgs. 74/2000 che, se commessi nell'interesse e /o vantaggio delle società, potrebbero configurare in capo ad esse la responsabilità amministrativa dipendente da reato ed alla conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, queste ultime erogabili anche in via cautelare, come indicato nello schema che segue.

REPERTORIO REATI

In questa sezione sono riportate esplicazioni per gli articoli ritenuti più rilevanti per l'analisi dei rischi riportata nel presente capitolo. Gli stessi articoli sotto riportati, visti gli elementi caratteristici comuni, sono trattati in modo congiunto.

Articolo 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Articolo 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre miliardi.

Articolo 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Articolo 10 D.Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Articolo 11 D.Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

IPOTESI DI COMPORTAMENTI ILLECITI (ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI).

Reati tributari			
Fattispecie di reato		Sanzioni pecuniarie 231/2001	Sanzioni interdittive 231/2000
Articolo 2 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Fino a € 774.685.00 (oppure fino a € 619.748,00 se importo delle fatture non superiore a € 100.000,00)	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Articolo 3 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Fino a € 774.685.00	
Articolo 8 D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Fino a € 774.685.00 (oppure fino a € 619.748,00 se importo delle fatture non superiore a € 100.000,00)	
Articolo 10 D.Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	Fino a € 619.748,00	
Articolo 11 D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Fino a € 619.748,00	

ANALISI DEL RISCHIO

		G	P	R	P.ti
Articolo 2 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni)	2	1	1	2
Articolo 3 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni) b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche	1	1	1	1

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

	mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre miliardi.				
Articolo 8 D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni)	2	1	1	2
Articolo 10 D.Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili (1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari)	2	1	1	2
Articolo 11 D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva)	2	1	1	2

CONTROLLI EX ANTE (Mappa attività di controllo)

Nel mandato conferito alla commercialista sono identificati con chiarezza le sue responsabilità e i processi per cui è responsabile con l'indicazione di idonea copertura assicurativa.

Il Consorzio Impegno Sociale, in particolare per i versamenti di cui è sostituto di imposta, effettua la verifica del rispetto dell'adempimento e del rispetto della scadenza dello stesso.

Al fine di prevenire e contrastare i reati tributari, sono attivate procedure di controllo interno per garantire la corretta trasmissione dei documenti al gestore esterno della contabilità (studio di commercialista), che, per mandato, è responsabile di tutti gli adempimenti connessi con dichiarazioni, formalità, adempimenti (si veda mandato commercialista).

In particolare:

- sul ciclo acquisti le responsabilità di controllo interno sono demandate in primis ai responsabili dei singoli servizi e l'inoltro con data certa al gestore esterno è effettuato tramite file riassuntivo dei documenti con ulteriore verifica da parte della direzione;
- sul ciclo fatturazione le responsabilità di controllo sono demandate in primis al responsabile amministrativo che deve accertare la rispondenza dei servizi fatturati con le presenze rendicontato ad ATS o altri servizi erogati, attraverso i responsabili di settore; l'ulteriore controllo del file riassuntivo che va trasmesso con data certa al gestore è effettuato dalla direzione, che verifica la congruità con tariffe e budget di bilancio;

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

- sugli adempimenti tributari e amministrativi, il mandato conferito al gestore esterno comprenderà tutte le responsabilità demandate allo stesso, che dovranno essere garantite da copertura assicurativa dichiarata adeguata dal gestore. Il regolare pagamento dei tributi sarà soggetto a doppio controllo del responsabile amministrativo e della direzione.

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

PARTE SECONDA

In questa seconda sezione del capitolo “Parte Speciale” a seguito di una valutazione del rischio sono riportate le fattispecie giuridiche che risultano avere una minore rilevanza in relazione ai criteri oggettivi per la commissione del reato-presupposto della Responsabilità amministrativa degli enti; oppure risultano avere un basso impatto dal punto di vista funzionale nella strutturazione dei meccanismi procedurali e di controllo, contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare i gruppi di reati della seconda parte risultano essere i seguenti:

- Associazione per delinquere;
- Associazione mafiosa;
- Scambio elettorale;
- Reati contro la persona;
- Associazione traffico illecito sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Falsificazione e spendita monete – filigrana – bolli;
- Reati contro l’industria e commercio;
- Reati ambientali;
- Utilizzo risorse umane clandestine o prive del permesso di soggiorno;
- Contrabbando tabacchi;
- Favoreggiamento.

Per queste attività si procede ad un’analisi del rischio.

ANALISI RISCHIO

		G	P	R	P.ti
Associazione per delinquere					
Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	3	1	1	3
Art. 416, comma 2, c.p.	Associazione per delinquere (per il solo fatto di partecipare all'associazione)	3	1	1	3
Art. 416, comma 4, c.p.	Associazione per delinquere (se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie)	3	1	1	3
Art. 416, comma 5, c.p.	Associazione per delinquere (se il numero degli associati è di dieci o più)	3	1	1	3
Art. 416, comma 6, c.p.	Associazione per delinquere (se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)	4	1	1	4
Associazione mafiosa					
Art. 416-Bis c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere	3	1	1	3

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20			
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020			

Art. 416-Bis, comma 2, c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere (coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione)	3	1	1	3
Art. 416-Bis, comma 4, c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere (se l'associazione è armata)	3	1	1	3
Art. 416-Bis, comma 6, c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti)	3	1	1	3
Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152	Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa	3	1	1	3
Scambio elettorale					
Art. 416-Ter c.p.	Scambio elettorale politico mafioso	3	1	1	3
Art. 416-Ter, comma 2, c.p.	Scambio elettorale politico mafioso (per chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma)	3	1	1	3
Reati contro la persona					
Art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	4	0	4	0
Art. 630, comma 2, c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata)	4	0	4	0
Art. 630, comma 3, c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato)	4	0	4	0
Art. 630, comma 4, c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Al concorrente, che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione / Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione)	4	0	4	0
Art. 630, comma 5, c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti)	3	0	4	0
Art. 630, comma 6, c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Quando ricorre una circostanza attenuante)	3	0	4	0
Art. 583-Bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	4	0	4	0
Art. 583-Bis, comma 2, c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente)	4	0	4	0
Art. 583-Bis, comma 3, c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro)	4	0	4	0
Art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	4	0	4	0
Art. 600 – bis c.p.	Prostituzione minorile (chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto)	4	0	4	0
Art. 600 – bis, comma 2, c.p.	Prostituzione minorile (chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi)	4	0	4	0
Art. 600 – ter c.p.	Pornografia minorile (chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto)	4	1	1	4
Art. 600 – ter, comma 2, c.p.	Pornografia minorile (chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma)	3	1	1	3
Art. 600 – ter, comma 3, c.p.	Pornografia minorile (Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto)	3	1	1	1
Art. 600 – ter, comma 4, c.p.	Pornografia minorile (Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma)	2	1	1	2

 CONSORZIO "IMPEGNO SOCIALE"	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20			
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020			

Art. 600 – ter, comma 5, c.p.	Pornografia minorile (Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità)	3	1	1	3
Art. 600 – ter, comma 6, c.p.	Pornografia minorile (chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto)	2	1	1	2
Art. 600 – quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico	2	1	1	2
Art. 600 – quater, comma 2, c.p.	Detenzione di materiale pornografico (La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità)	3	1	1	3
Art. 600-Quater.1 c.p.	Pornografia virtuale	2	1	1	2
Art. 600 – quinquies c.p.	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	4	0	4	0
Art. 601 c.p.	Tratta di persone	4	0	4	0
Art. 601, comma 2, c.p.	Tratta di persone (chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età)	4	0	4	0
Art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	4	0	4	0
Art. 602 – ter c.p.	Circostanze aggravanti (La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa)	4	0	4	0
Art. 602 – ter, comma 2, c.p.	Circostanze aggravanti (Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà)	4	0	4	0
Art. 602 – ter, comma 3, c.p.	Circostanze aggravanti (Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia)	4	0	4	0
Art. 602 – ter, comma 4, c.p.	Circostanze aggravanti (Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo e secondo comma, 600 ter, primo comma, e 600 quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore)	4	0	4	0
Art. 602 – ter, comma 5, c.p.	Circostanze aggravanti (Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo e secondo comma, 600 ter e 600 quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici)	4	0	4	0
Art. 602 – ter, comma 6, c.p.	Circostanze aggravanti (Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata)	4	0	4	0
Art. 602 – ter, comma 7, c.p.	Circostanze aggravanti (Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone)	4	0	4	0
Art. 602 – ter, comma 8, c.p.	Circostanze aggravanti (Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1 e 600 quinquies, la pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave)	4	0	4	0
Art. 602 – ter, comma 9, c.p.	Circostanze aggravanti (Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche)	4	0	4	0
Art. 609-undecies c.p.	Adescamento di minorenni	2	0	4	0
Art. 12 Decreto Legislativo 25 luglio	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	3	0	4	0

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20			
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020			

1998, n. 286					
Art. 12, comma 3, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti)	0	4	0	0
Art. 12, comma 3 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma)	3	0	4	0
Art. 12, comma 3 ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo; ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto)	3	0	4	0
Art. 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico)	2	0	4	0
Associazione traffico illecito sostanze stupefacenti o psicotrope					
Art. 74 Testo Unico sulla droga	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	3	1	1	3
Art. 74, comma 2, Testo Unico sulla droga	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Chi partecipa all'associazione)	3	1	1	3
Art. 74, comma 3, Testo Unico sulla droga	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)	3	1	1	3
Art. 74, comma 4, Testo Unico sulla droga	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Se l'associazione e' armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito)	3	1	1	3
Art. 74, comma 5, Testo Unico sulla droga	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80 [se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita' lesiva])	3	1	1	3
Art. 74, comma 6, Testo Unico sulla droga	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73)	3	1	1	3
Art. 74, comma 7, Testo Unico sulla droga	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti)	3	1	1	3
Falsificazione e spendita monete – filigrana - bolli					
Art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	3	0	4	0
Art. 454 c.p.	Alterazione di monete	3	0	4	0

 CONSORZIO "IMPEGNO SOCIALE"	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	2	0	4	0
Art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	2	0	4	0
Art. 459 c.p.	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	3	0	4	0
Art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	3	0	4	0
Art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	3	0	4	0
Art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	3	0	4	0
Art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	2	0	4	0
Art. 464, comma 2, c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Se i valori sono stati ricevuti in buona fede)	2	0	4	0
Reati contro l'industria e commercio					
Art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	2	0	4	0
Art. 473, comma 2, c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati)	2	0	4	0
Art. 474 c.p.	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	2	0	4	0
Art. 474, comma 2, c.p.	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma)	2	0	4	0
Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	2	0	4	0
Art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	3	0	4	0
Art. 513 bis, comma 2, c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici)	3	0	4	0
Art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali	3	0	4	0
Art. 514, comma 2, c.p.	Frodi contro le industrie nazionali (Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale)	3	0	4	0
Art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	2	0	4	0
Art. 515, comma 2, c.p.	Frode nell'esercizio del commercio (Se si tratta di oggetti preziosi)	2	0	4	0
Art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	2	0	4	0
Art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	2	0	4	0
Art. 517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	2	0	4	0
Art. 517, comma 2, ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma)	2	0	4	0
Art. 517 quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	2	0	4	0
Art. 517 quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	2	0	4	0
Reati ambientali					
Art 452- Bis c.p.	Inquinamento ambientale	1	1	1	1
Art 452-Quater c.p.	Disastro ambientale	1	0	NA	
Art 452-Quinques c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	1	1	1	1
Art 452-Sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	1	0	4	0
Art 452-Octies c.p.	Circostanze aggravanti	1	0	4	0
Art. 727-Bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	2	0	4	0
Art. 727-Bis, comma 2, c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione	1	0	4	0

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20			
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020			

	riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie)				
Art. 733-Bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	2	0	4	0
Art. 137 C. Amb.	Sanzioni penali	2	0	4	0
Art. 137, comma 2, C. Amb.	Sanzioni penali (Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto)	2	0	4	0
Art. 137, comma 3, C. Amb.	Sanzioni penali (Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4)	2	0	4	0
Art. 137, comma 5, C. Amb.	Sanzioni penali (Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.)	2	0	4	0
Art. 137, comma 11, C. Amb.	Sanzioni penali (Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104)	2	0	4	0
Art. 137, comma 13, C. Amb.	Sanzioni penali (se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente)	2	0	4	0
Art. 256 C. Amb.	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	2	0	4	0
Art. 256, comma 3, C. Amb.	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi)	2	0	4	0
Art. 256, comma 5, C. Amb.	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti)	2	0	4	0
Art. 256, comma 6, C. Amb.	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b). Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti)	2	0	4	0
Art. 257 C.Amb.	Bonifica dei siti	2	0	4	0
Art. 257, comma 2, C.Amb.	Bonifica dei siti (se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose)	2	0	4	0
Art. 258, comma 4, C.Amb	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto)	1	1	1	1
Art. 259 C.Amb.	Traffico illecito di rifiuti	2	0	4	0
Art. 260 C. Amb.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	3	0	4	0
Art. 260, comma 2, C. Amb.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività)	3	0	4	0
Art. 260 – bis, comma 6, C. Amb.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti)	2	0	4	0
Art. 260 – bis, comma 7, C. Amb.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false	2	0	4	0

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

	indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati)				
Art. 260 – bis, comma 8, C. Amb.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi)	2	0	4	0
Art. 260 – bis, comma 9 bis, C. Amb.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo)	1	0	4	0
Art. 279, comma 5, C. Amb.	Sanzioni (se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa)	2	0	4	0
Art. 1 L. 150/92	Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;(b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.	2	0	4	0
Art. 1, comma 2, L. 150/92	(L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato)	2	0	4	0
Art. 2 L. 150/92	Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni; (b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.	2	0	4	0
Art. 3 L. 150/92	Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.	3	0	4	0
Art. 6, comma 4, L. 150/92	(Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 [Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica])	2	0	4	0
Art. 8 D.lgs 202/07	Inquinamento doloso	2	0	4	0
Art. 8, comma 2, D.lgs 202/07	Inquinamento doloso (Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste)	2	0	4	0
Art. 9 D.lgs 202/07	Inquinamento colposo	1	0	4	0
Art. 9, comma 2, D.lgs 202/07	Inquinamento colposo (Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste)	2	0	4	0
Utilizzo risorse umane clandestine o prive del permesso di soggiorno					

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Art. 22, comma 12, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato)	2	1	1	2
Art. 22, comma 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale)	3	1	1	3
Contrabbando tabacchi					
Art. 291-Bis D.P.R. 43/73	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	3	0	4	0
Art. 291-Bis, comma 2, D.P.R. 43/73	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali)	2	0	4	0
Art. 291-Ter D.P.R. 43/73	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	3	0	4	0
Art. 291-Ter, comma 2, D.P.R. 43/73	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando)	3	0	4	0
Art. 291-Quater D.P.R. 43/73	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	3	0	4	0
Art. 291-Quarter, comma 2, D.P.R. 43/73	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Chi partecipa all'associazione)	3	0	4	0
Art. 291-Quarter, comma 3, D.P.R. 43/73	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (se il numero degli associati e' di dieci o più)	3	0	4	0
Art. 291-Quarter, comma 4, D.P.R. 43/73	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter)	3	0	4	0
Art. 291-Quarter, comma 5, D.P.R. 43/73	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti)	3	0	4	0
Favoreggiamento					

 CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”	Modello Organizzazione Gestione e Controllo	Revisione 01 del 16/11/20
	Parte Speciale	Approvato con delibera n. 81 del 30/11/2020

Art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale	2	1	1	2
Art. 378, comma 2, c.p.	Favoreggiamento personale (Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis)	3	1	1	3
Art. 378, comma 3, c.p.	Favoreggiamento personale (Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni)	1	1	1	1
Reati societari					
Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali	NA			
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	NA			
Art. 2622, comma 3, c.c.	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni)	NA			
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo	NA			
Art. 2625, comma 2, c.c.	Impedito controllo (Se la condotta ha cagionato un danno ai soci)	NA			
Art. 2625, comma 3, c.c.	Impedito controllo (e si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)	NA			
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti	NA			
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	NA			
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	NA			
Art. 2628, comma 2, c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge)	NA			
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	NA			
Art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	NA			
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	NA			
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati	NA			
Art. 2635, comma 2, c.c.	Corruzione tra privati (se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma)	NA			
Art. 2635, comma 3, c.c.	Corruzione tra privati (Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma)	NA			
Art. 2635, comma 4, c.c.	Corruzione tra privati (se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni)	NA			
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	NA			
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio	NA			
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	NA			
Art. 2638, comma 2, c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni)	NA			
Art. 2638, comma 3, c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)	NA			